

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1128 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2023

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l'invio di pacchi verso l'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, lettera a), l'articolo 131, lettera a), gli articoli 160 e 183,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'«accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso (il «periodo di transizione»), è terminato il 31 dicembre 2020.
- (2) Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (il «protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, e all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del protocollo, la normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 e gli atti dell'Unione che la attuano o la integrano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord, dopo la fine del periodo di transizione.
- (4) Di conseguenza, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, le merci introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito devono essere corredate di una dichiarazione doganale con l'insieme di dati stabilito per le merci destinate all'immissione in libera pratica nella colonna H1 dell'allegato B del presente regolamento, che include oltre 80 dati.
- (5) Al fine di tenere conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, si dovrebbero facilitare le formalità doganali per gli operatori economici («operatori affidabili») autorizzati ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁴⁾ («decisione n. 1/2023») per introdurre in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto merci che sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione nella loro forma oppure come parte di altra merce ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo («merci non a rischio»). A tal fine è opportuno stilare un insieme di dati super ridotto (H8) per l'immissione in libera pratica di tali merci.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61).

